Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO :ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventisette**, del mese di **Febbraio,** alle ore **17:06,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	Giustificato
GALLI REMO	**SINDACO**	**X**		
CANTONI THOMMY	**CONSIGLIERE**	**X**		
RUPANI CRISTINA	**CONSIGLIERE**	**X**		
ZINI SHARON	**CONSIGLIERE**	**X**		
PEDRANA CHRISTIAN	**CONSIGLIERE**	**X**		
RODIGARI DIEGO LUIGI	**CONSIGLIERE**	**X**		
ZINI MARCO	**CONSIGLIERE**	**X**		
CLAOTI MARINA	**CONSIGLIERE**	**X**		
IORI MICHELA	**CONSIGLIERE**		**X**	**G**
CUSINI MATTEO	**CONSIGLIERE**	**X**		
BORMOLINI GIUSEPPE	**CONSIGLIERE**	**X**		
ZINI LUCIO	**CONSIGLIERE**	**X**		
BORMOLINI NICOLAS	**CONSIGLIERE**	**X**		
	Totale	**12**	1	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **CESARE DOTT. PEDRANZINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **REMO GALLI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

DATO ATTO che l'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011 recante "*disposizioni in materia di federalismo municipale*" ha:

- introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo;
- previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto altresì che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 23/2011, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i comuni con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 23/2011, i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

RICHIAMATA la D.g.r. Lombardia n. XI/3764/2020 avete per oggetto "*aggiornamento dell'elenco dei comuni turistici e delle città d'arte, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale» e successive modificazioni*";

CONSIDERATO che per poter incentivare la presenza turistica valorizzando l'offerta complessiva di località occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi necessari per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali;

VALUTATA l'opportunità, informata l'Associazione Turismo e Commercio di Livigno, di istituire l'imposta in oggetto, al fine di consentire un finanziamento, almeno parziale degli interventi a sostegno di progetti turistico – culturali, ma anche per sostenere le iniziative di mantenimento del decoro urbano;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

PUNTUALIZZATO che in tema di produzione di efficacia di delibere regolamentari e tariffarie relative all'imposta di soggiorno opera l'art. 15-*quater,* D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, per cui "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale*";

VISTO il parere del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e depositato agli atti;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 riportato in allegato;

L'Assessore Zini Sharon: "Questo è un altro importante punto, siamo arrivati a fare questo ragionamento di istituire la tassa di soggiorno per diversi motivi: il primo innanzitutto è quello di cercare di anticipare il quadro attuale, questa nuova normativa in arrivo dopo l'accordo del 12 settembre del 2024 tra Anci e il Ministero del Turismo e dell'Economia e prevede una revisione dell'imposta di soggiorno, quindi, per evitare di arrivare a subire delle scelte a livello nazionale e preferiamo anticipare questo quadro normativo, quindi, applicare sul nostro territorio la tassa di soggiorno. Inoltre, sicuramente è importante, soprattutto in questo periodo e per l'avvenire, avere ulteriori risorse per migliorare i servizi turistici e la promozione turistica, è vista come uno strumento che ci permette di uniformare anche Livigno al territorio valtellinese, nazionale ed estero, che applicano già la tassa di soggiorno. Inoltre, è un ottimo strumento anche di coinvolgimento di tutti gli operatori nelle strategie turistiche, soprattutto insieme alle opere olimpiche, le risorse della tassa di soggiorno, aiuteranno sicuramente a mettere in campo le soluzioni per i bisogni anche dei residenti oltre che dei turisti. Quindi, in sintesi vediamo la tassa di soggiorno come uno strumento strategico per gestire e valorizzare in modo sostenibile le risorse locali, migliorando sia l'esperienza dei turisti che la qualità di vita dei residenti. In particolare, premesso che l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 che afferma che le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie e dato atto che l'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo municipale, ha introdotto la possibilità per i comuni delle località turistiche di istituire con le deliberazione del consiglio comunale un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio e ha previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, di fruizioni e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché i relativi servizi pubblici locali e disposto altresì che con il regolamento nazionale sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta in conformità della quale i comuni con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo e considerato che per poter incentivare la presenza turistica valorizzando l'offerta complessiva di località occorre investire in tale ambito migliorando e offrendo adeguati e servizi pubblici ed ogni interventi necessari per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali. Informata anche l'Associazione Turismo e Commercio di Livigno, una più rappresentativa di questa opportunità di istituire l'imposta in oggetto al fine di consentire un finanziamento almeno parziale degli interventi a sostegno di progetti turistici e anche culturali ma anche per sostenere iniziative per il mantenimento del decoro urbano e per i servizi pubblici, si è praticamente lavorato a questo regolamento che si chiede di approvare. Un regolamento di 14 articoli nel quale sono inseriti i presupposti per le applicazioni per l'applicazione dell'imposta e sono il pernottamento e strutture ricettive alberghiere non alberghiere di qualsiasi ordine e grado ubicate nel territorio di Livigno, il pernottamento negli immobili destinati alla locazione turistica breve e pernottamento per le attività di ricezione esercitate da imprenditori agricoli. Un

altro punto importante, che l'imposta che si applica è stata definita fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, il soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Livigno che alloggia nelle strutture ricettive, il gestore della struttura ricettiva e i soggetti che incassano il canone e il corrispettivo della locazione breve sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno e della presentazione delle dichiarazioni, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e, per quanto riguarda la misura dell'imposta, l'imposta viene applicata per persona per ciascun giorno di pernottamento, fatto salve le esenzioni. Le esenzioni in particolare riguardano i residenti nel Comune di Livigno, i lavoratori sul territorio di Livigno, i minori fino al compimento del quindicesimo anno di età, quindi, fino ai 16 anni non compiuti, coloro che assistono dei degenti ricoverati presso strutture sanitarie, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, i militari, il personale sanitario, nonché il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio di emergenza, le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione e relativo accompagnatore e gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, in particolare si applica l'esenzione per ogni autista di pullman e ogni accompagnatore per ogni 25 partecipanti. Anche come ultimo i beneficiari di soggiorni gratuiti per cui il gestore non percepisce alcun corrispettivo. Tutte le strutture ricettive sono tenute alla comunicazione dei flussi turistici attraverso il portale Abit, quindi, il portale Abit verrà utilizzato anche per la gestione della procedura relativa all'imposta di soggiorno, l'importo dovuto dai gestori delle strutture ricettive verrà calcolato in automatico in base ai dati inseriti al termine di ciascun quadrimestre solare, infatti il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno oppure potrà indicare separatamente nella ricevuta il valore dell'imposta di soggiorno. Il versamento al Comune verrà fatto entro il 15° giorno successivo alla fine di ciascun quadrimestre solare precisamente entro il 15 maggio, il 15 settembre e il 15 di gennaio, il versamento verrà effettuato tramite bonifico bancario, sistema Pagopa, o altre procedure telematiche. Qualora vi fosse un rifiuto il pagamento da parte del soggetto passivo di imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta utilizzando una modulistica predisposta dal Comune. Poi ci sono vari articoli che riguardano sanzioni, riscossione coattiva, i rimborsi, contenzioso, ecc… quindi si chiede di approvare il regolamento dell'imposta di soggiorno."

Con voti 12 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 12 i presenti, dei quali 12 i votanti e 0 gli astenuti;

D E L I B E R A

DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;

ISTITUIRE, con decorrenza dal **1° luglio 2025**, l'Imposta di soggiorno come prevista ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011;

APPROVARE conseguentemente il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, composto da n. 14 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE il regolamento ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997, nonché dell'art. 13, comma 15, del D.l. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, con le modalità di legge, al Ministero delle Finanze sul portale del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti 12 favorevoli e 0 contrari, a seguito dell'esito di separata votazione espressa per appello nominale, essendo 12 i presenti dei quali 12 i votanti e 0 gli astenuti, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000, stante la necessità di rendere edotti i contribuenti di quanto disposto in questa sede e di attivare con immediatezza quanto deliberato con il presente provvedimento.

Letto confermato e sottoscritto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Sindaco	Segretario Generale
Remo Galli	Cesare Dott. Pedranzini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 11/02/2025

Oggetto : ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Livigno, li 11/02/2025

La Responsabile del Servizio
FUMASONI MIRIAM / InfoCamere S.C.p.A.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 3 DEL 27/02/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 06/03/2025 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE / InfoCamere S.C.p.A.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 3 DEL 27/02/2025

CERTIFICATO DI IMMEDITATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE / InfoCamere S.C.p.A.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Comune di Livigno

REGOLAMENTO
IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2025

Indice

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Istituzione e presupposto d'imposta

Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili degli obblighi tributari

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Dichiarazione

Art. 7 – Versamento dell'imposta

Art. 8 – Disposizioni in tema di controllo e accertamento

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti come disposto dall'art. 4 comma 1, del D.lgs. 23 del 14.03.2011.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
4. Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con Deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Livigno.

Art. 2 – Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e la sua applicazione ha decorrenza dal **1° luglio 2025**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 212/2000.
2. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è:

   - l'alloggio/il pernottamento in strutture ricettive alberghiere e non alberghiere di qualsiasi ordine e grado (comprese le aziende ricettive all'aria aperta come i campeggi e le aree di sosta) ubicate nel territorio del Comune di Livigno, come definite in linea di principio dalla Legge Regionale della Lombardia n. 27/2015 in materia di turismo e di attività agrituristica alberghiera;

   - l'alloggio/il pernottamento negli immobili, o porzioni di essi, destinati alla locazione turistica/breve, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, ubicati nel territorio comunale;

   - l'alloggio/il pernottamento per le attività di ricezione esercitate da imprenditori agricoli ai sensi della Legge n. 96 del 20.02.2006.
3. L'imposta si applica alle strutture individuate al comma 2 e ubicate nel territorio del Comune di Livigno, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Livigno, ossia non risultante iscritta all'anagrafe dei residenti del Comune, che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.
2. Il gestore della struttura ricettiva nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione breve (ovvero che intervengono nel pagamento del predetto canone o corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017) sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. I responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al comma 2 del presente articolo, provvedono al relativo incasso dell'imposta di soggiorno e al successivo versamento al Comune di Livigno.

Art. 4 – Misura dell'imposta

1. L'imposta viene applicata per persona per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento, e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Il Comune, attraverso il proprio sito web istituzionale, manifesti a stampa e/o altre forme reputate opportune, pubblicizza le tariffe dell'imposta e le eventuali variazioni. I gestori sono al pari tenuti ad informare i propri ospiti in modo chiaro e inequivoco, in appositi spazi in lingua italiana e straniera, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
4. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta di soggiorno.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i residenti nel Comune di Livigno;
b) i minori fino al compimento del quindicesimo anno di età (16 anni non compiuti);
c) personale dipendente che lavora nella località;
d) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente e di entrambi i genitori se il degente è un minore;
e) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, al personale sanitario, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio o di emergenza;
f) le persone non autosufficienti con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex Legge n. 104/1992 e relativo accompagnatore, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
h) i beneficiari di soggiorni gratuiti, per i quali il gestore non percepisce alcun corrispettivo né dall'alloggiato né da altri soggetti.

2. L'esenzione di cui al punto c) del comma precedente è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di copia del contratto di lavoro o di apposita certificazione sottoscritta dal datore di lavoro che attesti che il soggetto lavora a Livigno;
3. L'esenzione di cui al punto d) del comma precedente è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del degente ed il periodo di riferimento del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
4. L'esenzione di cui al punto f) del comma precedente è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore, di apposita certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in base al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. ii.
5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre ulteriori esenzioni in occasione di eventi e manifestazioni di carattere internazionale o di particolare interesse pubblico oppure per particolari categorie di soggetti.

Art. 6 – Dichiarazione

1. Tutte le strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 2, sono tenute alla comunicazione dei flussi

turistici sul portale Abit - Osservatorio Turistico Provinciale (oltre che alla denuncia degli ospiti all'autorità di pubblica sicurezza) ai sensi dell'art. 38, comma 8 della L.R. n. 27/2015 entro il giorno 5 del mese successivo, anche in caso di chiusura o di assenza di ospiti.

2. Il portale Abit - Osservatorio Turistico Provinciale, verrà utilizzato anche per la gestione della procedura relativa all'imposta di soggiorno. In sede di comunicazione dei flussi turistici sul portale dovranno essere indicati pertanto i seguenti dati aggiuntivi:
   - il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, con indicazione del tipo di esenzione;
   - eventuali note/informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
3. L'importo totale dovuto dai gestori delle strutture ricettive verrà calcolato in automatico in base ai dati inseriti al termine di ciascun quadrimestre solare. Si precisa che ai fini computo dell'imposta dovuta il software effettua il calcolo alla data della fine del soggiorno.
4. I soggetti operanti presso le strutture ricettive e responsabili della riscossione e del successivo riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno assumono la funzione di agenti contabili e sono conseguentemente tenuti alla resa del conto giudiziale di gestione entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 233 del D.lgs. n. 267/2000. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (mod. 21 – conto di gestione) può essere scaricato direttamente sul portale Abit - Osservatorio Turistico Provinciale e deve essere consegnato in originale all'Ufficio Protocollo oppure trasmesso tramite PEC all'indirizzo comune.livigno@legalmail.it

   Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è paro a zero.

Art. 7 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano entro il termine del soggiorno. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento della ricevuta nominativa o della fattura fiscale, dove dovrà essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 effettuano il versamento al Comune di Livigno delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ciascun quadrimestre solare e più precisamente:

- 1° quadrimestre periodo Gennaio – Aprile, versamento da effettuarsi entro il 15 maggio;
- 2° quadrimestre periodo Maggio – Agosto, versamento da effettuarsi entro il 15 settembre;
- 3° quadrimestre periodo Settembre – Dicembre, versamento da effettuarsi entro il 15 gennaio.

Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

3. Il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
   a) bonifico bancario sul conto di Tesoreria comunale;
   b) sistema PagoPa;
   c) altre procedure telematiche e forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
4. In caso di bonifico il versamento dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno, il quadrimestre di riferimento e il codice identificativo della struttura".
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, questi dovrà provvedere a eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
6. Qualora vi fosse un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, una dichiarazione dall'ospite indicante il numero ed il nome dei soggetti soggiornanti, comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto, contenente i dati di cui al periodo precedente, dovrà essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva. La modulistica di cui al presente comma dovrà essere trasmessa al Comune per gli adempimenti conseguenti.

Art. 8 – Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 169, della Legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

   Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti obbligati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive, previa

richiesta ai competenti uffici pubblici ove necessario.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti nonché inviare questionari finalizzati a fornire dati e notizie di carattere specifico inerenti all'applicazione dell'imposta.

Art. 9 – Sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. n. 471, 472 e 473/1997, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del venticinque percento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, nel testo vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 472/1997.
3. Per le seguenti violazioni:
   a) omessa, incompleta o infedele presentazione delle dichiarazioni, alle prescritte scadenze, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
   b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 4, comma 2, da parte dei gestori delle strutture ricettive;

   si applica la sanzione amministrativa disposta dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. Resta ferma la possibilità di avvalersi dell'istituto del Ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di cui all'art. 8, comma 1 del presente Regolamento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 11 – Rimborsi

1. Per il rimborso dell'imposta si applicano le norme stabilite dal Regolamento Generale delle entrate Comunali.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute dai gestori delle strutture ricettive deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Ai fini della compensazione è necessario presentare apposita richiesta scritta al Funzionario responsabile dell'imposta almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento. La compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione da parte del Funzionario responsabile dell'imposta.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 Legge n. 296/2006 non sono effettuati rimborsi dell'imposta per importi inferiori ad euro 10,00.

Art. 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Al Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno vengono conferite funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compresa l'adozione e la sottoscrizione degli atti/provvedimenti afferenti tale attività e la gestione del relativo contenzioso, nel rispetto delle pertinenti normative.

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1° luglio 2025.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2, 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.L. n. 70/2011, i versamenti e gli adempimenti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.
5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di Legge.
6. A norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.